



**SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO**  
*Divisione Vigilanza Distribuzione I*

Rifer. a nota n. del

Classificazione XIII 2 1

All.ti n .

Oggetto Ordine di cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa abusiva svolta tramite il sito internet assicuratipersettimana.com

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (c.d. regolamento CPC) e, in particolare, l'art. 9, par. 4, lett. f) e g);

VISTA la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019/2020), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento CPC, che ha modificato, tra l'altro, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice del Consumo;

VISTO il Codice del Consumo e, in particolare, il secondo comma dell'art. 144-bis - come modificato dalla summenzionata legge europea 2019/2020;

VISTO il decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle Assicurazioni Private") e, in particolare gli artt. 3 ("Finalità della vigilanza"), 109 ("Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi") e 305 ("Attività abusivamente esercitata");

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 ("Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa") - come modificato dal Provvedimento IVASS n. 128 del 20 febbraio 2023 - e, in particolare gli articoli 78 ("Registrazione dei domini") e 79 ("Sito internet e profili di social network degli intermediari").

RILEVATO che in sede d'istruttoria di vigilanza è emerso che:

- 
- a) *omissis* , la società *omissis* ha segnalato all'IVASS l'esistenza del sito *internet* [assicuratipersettimana.com](http://assicuratipersettimana.com) attraverso il quale verrebbe svolta attività assicurativa abusiva;
- b) dalle verifiche eseguite, è emerso che il sopracitato dominio fa riferimento all'offerta di polizze assicurative e nel *footer* della *home page* del sito compaiono i riferimenti della società  
*omissis*
- c) dagli accertamenti effettuati nel Registro degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), è emerso che la predetta società presenta una corrispondenza di denominazione con l'intermediario *omissis* ;
- d) il sito *internet* [assicuratipersettimana.com](http://assicuratipersettimana.com) non risulta essere censito nella lista dei domini *internet* appartenenti ai soggetti regolarmente iscritti nel RUI, pubblicata sul sito IVASS;
- e) *omissis* , l'IVASS ha trasmesso al sopracitato intermediario una richiesta di riconoscimento/disconoscimento del dominio [assicuratipersettimana.com](http://assicuratipersettimana.com), assegnando il termine di 5 (cinque) giorni per ricevere una risposta;
- f) *omissis* , l'intermediario *omissis* ha disconosciuto il sito comunicando la propria estraneità alle presunte attività fraudolente svolte sul sito [assicuratipersettimana.com](http://assicuratipersettimana.com);
- g) attraverso la consultazione del portale [whois.domaintools.com](http://whois.domaintools.com) è stata individuata in GoDaddy la società che ha fornito il dominio *internet* (*Registrar*), in Domains By Proxy LLC il *Registrant Organization*, mentre la persona che ha registrato il sito (*Registrant*) è risultata ignota;

- h) *omissis* , l'IVASS ha trasmesso al *Registrar* e al *Registrant Organization* una richiesta di informazioni chiedendo ogni indicazione utile in riferimento al sito *assicuratipersettimana.com*, al soggetto che risulta aver registrato il dominio *internet* ovvero che risulta esserne l'intestatario, entro il termine di 3 (tre) giorni; alla nota non ha fatto seguito alcun riscontro;
- i) *omissis* , l'IVASS ha trasmesso all'indirizzo di posta elettronica ordinaria del sito, *omissis* , una richiesta di informazioni chiedendo di fornire ogni indicazione utile in merito alla titolarità dello stesso, alla sua iscrizione e al suo utilizzo entro il termine di 3 (tre) giorni; alla nota non ha fatto seguito alcun riscontro;
- j) *omissis* , l'IVASS ha trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata *omissis* una richiesta di informazioni riguardo al sito *assicuratipersettimana.com* chiedendo di ricevere una risposta entro il termine di 3 (tre) giorni; la predetta nota non è stata recapitata poiché rifiutata dal server di posta destinatario in quanto "indirizzo non valido";
- k) *omissis* , l'IVASS ha trasmesso alla società *omissis* una richiesta informazioni con riguardo al soggetto utilizzatore dell'indirizzo di posta elettronica certificata *omissis* chiedendo di conoscere le generalità del soggetto, persona fisica o giuridica, che ha registrato il sopracitato indirizzo PEC, assegnando il termine di tre (3) giorni per ricevere una risposta;
- l) con comunicazione *omissis* , la società *omissis* ha riscontrato la nota segnalando che la casella *omissis* risultava non essere stata mai attivata da nessun utente;
- m) il sito *internet assicuratisettimana.com* risulta alla data odierna ancora attivo.

CONSIDERATO che l'esercizio di attività di intermediazione assicurativa costituisce attività riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'IVASS (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI), consultabile sul sito dell'Istituto stesso;

CONSIDERATO che il sito internet [assicuratipersettimana.com](http://assicuratipersettimana.com) non è riconducibile ad alcun intermediario iscritto nel RUI e che, pertanto, non è legittimato alla prestazione di servizi di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano;

RITENUTA quindi accertata l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti assicurativi in violazione delle vigenti norme in materia di titolo abilitativo;

CONSIDERATA la sussistenza concreta e attuale di esigenze di protezione degli assicurati italiani e di contrasto dell'attività di intermediazione assicurativa esercitata in mancanza del relativo titolo abilitativo ai sensi dell'art. 305 del Codice delle assicurazioni private;

RITENUTA pertanto la necessità di intervenire con urgenza tramite provvedimento a carattere inibitorio nei confronti di codesto soggetto finalizzato in via immediata e diretta alla rimozione della situazione di abusivismo in atto;

CONSIDERATO che il provvedimento medesimo costituisce atto necessitato al fine di evitare pregiudizi agli assicurati italiani, nonché l'unico strumento di intervento proporzionato consentito dalla normativa nazionale ed eurounitaria;

CONSIDERATO che in relazione al carattere cautelare e d'urgenza del presente provvedimento non trovano applicazione i principi di partecipazione e del diritto al contraddittorio propri dei procedimenti sanzionatori e dunque sussistono i presupposti per omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 241/1990;

#### SI ORDINA

ai sensi dell'art. 9 par. 4, lett. g) del Regolamento CPC e dell'art. 144-bis, comma 2 del Codice del Consumo, la cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano esercitata tramite il sito *internet* [assicuratipersettimana.com](http://assicuratipersettimana.com).

Un estratto del presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell'IVASS.

---

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Firmato digitalmente da  
RICCARDO CESARI